



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE**  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
Via Massimo D’Azeglio 8 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372 fax 0171445582

**Parere SUAP** per riesame Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta ZINCA 2 S.r.l. con sede legale in Carmagnola (TO), Viale Garibaldi, 14, ed operativa in Caramagna Piemonte, Strada Sommariva, 38 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**Attività ippc 2.3):** Applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

(Rif. Pratica n. 08.02/95)

SUAP del Comune di Caramagna Piemonte

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 962 del 28/09/2007 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della ditta ZINCA 2 S.r.l., con sede legale in Pinerolo (TO) ed operativa in Caramagna Piemonte, Strada Sommariva, 38, per l’attività IPPC: **2.3):** Applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;
- in seguito a richiesta dell’autorità competente, formulata con nota prot. n. 105054 del 11/12/2012, la ditta ZINCA 2 S.r.l. ha inoltrato domanda di approvazione di un nuovo piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, ai sensi del D.P.G.R. n. 1/R del 2006, presentando la documentazione allo Sportello Unico del Comune di Caramagna Piemonte con nota prot. n. 06/2013 del 06/02/2013; la pratica è stata trasmessa alla Provincia in data 25/02/2013, ma gli elaborati tecnici sono pervenuti, solo successivamente, su supporto informatico (CD-Rom) con plico recante il timbro postale del 09/04/2013;
- in data 23/04/2013, la ditta ZINCA 2 S.r.l. con sede legale in Pinerolo (TO), Via Montegrappa, 50, ed operativa in Caramagna Piemonte, Strada Sommariva, 38 – P.IVA 09084040014 - ha presentato allo Sportello Unico del Comune di Caramagna Piemonte, nei termini di legge, istanza e relativa documentazione tecnica intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell’attività IPPC: **2.3):** Applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora, trasmessa alla Provincia in data 7/10/2013;

- con nota prot. n. 91130 del 18/10/2013 è stata convocata, per il giorno 15/11/2013, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Caramagna Piemonte, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta ZINCA 2 S.r.l., quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza e due funzionari tecnici del medesimo Settore della Provincia;
  - o un Funzionario del Comune di Caramagna Piemonte;
  - o il Titolare, un Impiegato e un Consulente per la ditta ZINCA 2 S.r.l.;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato al presente parere e di cui costituisce parte integrante;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, è stata sospesa in attesa di acquisire alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- con nota prot. n. 103495 del 25/11/2013, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota prot. n. 26/2013 del 25/11/2013, pervenuta in pari data, la ditta ZINCA 2 S.r.l. ha comunicato la variazione della propria sede legale (nuova sede in Carmagnola, Viale Garibaldi, 14);
- in data 22/01/2014, con nota prot. 1/2014, la ditta ZINCA 2 S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 8654 del 29/01/2014, la Provincia ha provveduto a trasmettere la suddetta documentazione agli Enti competenti e, contestualmente, per la prosecuzione del procedimento, ha convocato una seconda Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in data 21/02/2014, alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, gli stessi Enti di cui sopra;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza e due funzionari tecnici del Settore Tutela Territorio, che hanno curato l'istruttoria;
  - o un Funzionario del Comune di Caramagna Piemonte;
  - o un Funzionario del Dipartimento ARPA di Cuneo;
  - o un Impiegato ed un Consulente per la ditta ZINCA 2 S.r.l.;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato B), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che il parere del Comune s'intende sostituito dal presente parere ai sensi del comma 9 dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., in quanto il suddetto Ente, pur invitato a partecipare, è risultato assente alla predetta Conferenza;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti;

- in data 25/02/2014 la ditta ZINCA 2 S.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa utile alla stesura del provvedimento autorizzativo;
- la ditta è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, come da certificato 39061302/E valido sino al 24/06/2015;
- in data 06/10/2014 il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha trasmesso il profilo di controllo di parte pubblica.

**ritenuto:**

- necessario recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*, evidenziando che:
  - o la ditta dovrà adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alla relazione di riferimento di cui al punto a) del comma 9-*quinquies* art. 29-*sexies*, nel termine e con le modalità dallo stesso stabilite;
  - o la ditta dovrà, altresì, adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9-*septies* dell'art. 29-*sexies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 nonché dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (certificata UNI EN ISO 14001).
- necessario precisare che non sono ancora state emanate le BAT Conclusions per la categoria progettuale di riferimento;
- di accogliere la richiesta dell'azienda di innalzamento del limite di emissione per il parametro COV sui camini n. 40, 41, 42 e 43, da 5 a 10 mg/Nm<sup>3</sup>, a seguito dell'esame dello studio effettuato in collaborazione con il Politecnico di Torino, che ha portato ad individuare la principale causa della formazione di COV, nei forni di mantenimento a bordo linee di colata, nella possibile sintesi di tali composti per reazione tra l'idrogeno contenuto nel bagno di alluminio e la grafite costituente il rotore di miscelazione del bagno stesso, durante il trattamento di scorifica;
- di eliminare gli autocontrolli periodici sui punti di emissione derivanti dalle fasi di saldatura e molatura, alla luce degli esiti dei controlli sinora effettuati, nonché in relazione alla scarsa significatività di tali flussi;
- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento associati all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili del settore specifico, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli allegati Tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

**visti**

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello*

Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l'Allegato I “Linee guida generali”, l'Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio” e l'Allegato V “Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC: 2.5 b): *Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli*”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la nota prot. 10094/Db10.02 dle 1/08/2014 della Regione Piemonte - Direzione Ambiente ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

## DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (certificata UNI EN ISO 14001).

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- **in caso di modifica dell'impianto**, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo – ed al Sindaco del Comune di Caramagna Piemonte, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del

pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;

- la Provincia si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**atteso che** ai fini del presente atto, giusto rinvio all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si è provveduto al rispetto, con idonea modalità, dei principi di cui all'art. 3;

**dato atto che** è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visti** gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**in ordine al riesame, con valenza di rinnovo**, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, in capo alla **ditta ZINCA 2 S.r.l.**, con sede legale in Carmagnola (TO), Via Viale Garibaldi, 14 – P.IVA 09084040014 – **per il complesso IPPC ubicato in Caramagna Piemonte**, Strada Sommariva, 38, per l'esercizio della seguente attività **IPPC 2.3**): Applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,

**a condizione che vengano rispettati:**

- 1) i limiti e le prescrizioni, indicate nell'Allegato tecnico 1;
- 2) la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

**Gli Allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto;**

e, contestualmente, in ordine all'**approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne**, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.

## EVIDENZIA CHE

- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;
- la ditta dovrà adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alla relazione di riferimento di cui al punto a) del comma 9-*quinquies* art. 29-*sexies*, nel termine e con le modalità dallo stesso stabilite;
- la ditta dovrà, altresì, adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9-*septies* dell'art. 29-*sexies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

**Funzionari estensori**

Ing. Gianluca CAVALLO  
p.i. Guido MARINO  
Ing. Massimiliano MARABOTTO  
Elena SARALE



## AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riesame con valenza di rinnovo

ZINCA 2 SRL – CARAMAGNA PIEMONTE

### ALLEGATO TECNICO 1

<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE .....</b>	<b>2</b>
<b>ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE .....</b>	<b>2</b>
<i>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....</i>	<i>2</i>
<b>ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC .....</b>	<b>6</b>
<i>Confronto con le MTD.....</i>	<i>6</i>
<i>Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA .....</i>	<i>6</i>
<b>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI .....</b>	<b>6</b>
<i>Ciclo produttivo .....</i>	<i>6</i>
<i>Uso dell'energia.....</i>	<i>7</i>
<i>Emissioni in atmosfera .....</i>	<i>8</i>
<i>Scarichi acque reflue .....</i>	<i>11</i>
<i>Emissione sonora.....</i>	<i>13</i>



## Inquadramento territoriale ed ambientale

L'insediamento dell'impianto di zincatura della ditta "ZINCA 2 S.r.l." è ubicato nel comune di Caramagna Piemonte (CN) in Strada Sommariva n° 38.

Dall'analisi dell'estratto del P.R.G.C si desume che l'area in questione è classificata come area industriale/artigianale. Il territorio circostante è adibito quasi totalmente a terreno agricolo, a nord dell'impianto, nella zona ancora classificata D5, è presente un insediamento industriale adibito alla produzione di scatole di cartone.

Il Comune di Caramagna Piemonte è inserito nella zona di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 43.

La classificazione acustica definitiva del Comune di Caramagna Piemonte inserisce l'area di pertinenza dello Stabilimento in classe VI con fasce cuscinetto in classe V e IV, per poi giungere alla classe III. Non vi sono accostamenti critici con il confinante comune di Sommariva del Bosco.

Il Comune non ha modificato il Piano di Classificazione acustica, né il confinante Comune di Sommariva Bosco.

## Assetto impiantistico attuale

### ***Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute***

La ditta ZINCA 2 S.r.l. esercita l'attività di **zincatura a caldo** mediante processo discontinuo, su manufatti in acciaio.

Le procedure operative relative alla tecnologia della zincatura a caldo sono riconducibili a tre fasi principali:


- a) la preparazione superficiale dei pezzi da trattare;
- b) l'immersione nello zinco fuso durante la quale avviene il processo metallurgico con la reazione intermetallica tra la fase solida (acciaio) e la fase liquida (zinco fuso).
- c) finitura successiva alla zincatura: operazioni meccaniche o ritocchi, nonché su richiesta dei committenti, la passivazione dei pezzi in vasca con zinco film.

A servizio delle fasi produttive vengono anche svolte operazioni di **strippaggio o dezincatura**, per la rimozione dello zinco depositato sulle attrezzature di sostegno dei manufatti o nei rivestimenti non conformi alle specifiche richieste per i prodotti finiti o nel caso in cui il materiale da trattare sia già stato precedentemente zincato.

Durante il periodo di vigenza dell'AIA, il Gestore non ha comunicato variazioni di rilievo all'impianto ed al ciclo produttivo, salvo la costruzione di un nuovo capannone, in adiacenza a quello esistente, rispetto al quale la Ditta ha dichiarato essere *"destinato solamente alla logistica interna di aggancio e sgancio del materiale da zincare e zincato e come magazzino di alcuni materiali in arrivo da zincare e zincato da consegnare"*. In proposito, come previsto

dall'AIA, prima di procedere all'asfaltatura delle aree non ancora impermeabilizzate, la ditta ha provveduto ad effettuare le opportune indagini ambientali di controllo del terreno.

Il ciclo di lavoro si svolge su di un'unica linea produttiva, secondo lo schema nel seguito riportato:



La **potenzialità** dell'impianto è stata confermata pari a quella indicata nell'AIA precedente, cioè circa 50.000 t/annue che, rapportata ad un turno di lavoro, equivale ad una produzione di circa 28 t/ora.

## **Impianti ed attività ausiliarie**

### Emissioni in atmosfera- produzione energia

Durante il periodo di vigenza dell'AIA, è stato inserito un sistema di recupero termico sui fumi in uscita dal riscaldamento indiretto della vasca di essiccazione e preriscaldamento dei pezzi; l'intervento è correlato all'installazione di un nuovo bruciatore sull'uscita dei fumi di riscaldamento del forno. Tali modifiche sono state a suo tempo comunicate ed assentite ed è stato approvato un nuovo quadro emissivo con limiti di emissioni per il camino 2, oggetto di autocontrolli iniziali e, in seguito di autocontrolli triennali.

Nulla è mutato per il camino 1 che a suo tempo era escluso dall'autorizzazione, in quanto derivante da un impianto di combustione a metano di potenza inferiore a 3 MW.

Sulla base delle normative recenti, tutti i generatori di uno stabilimento, qualora la potenza complessiva superi la soglia prevista dalla parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. devono essere autorizzati in fase di rinnovo.

### Attingimenti idrici e scarichi acque reflue

Le acque utilizzate dalla ditta ZINCA 2 S.r.l. provengono da un pozzo aziendale, dotato di un sistema di misura dei volumi attinti.

Secondo i dati dichiarati dalla ditta, il fabbisogno idrico dello stabilimento è prevalentemente determinato dagli utilizzi domestici (servizi igienici e mensa), mentre il consumo d'acqua per scopi di processo risulta contenuto.

Dal punto di vista dell'utilizzo tecnologico della risorsa idrica, l'acqua emunta dal pozzo viene impiegata nelle seguenti fasi:

- sgrassaggio: la soluzione sgrassante ha una vita di circa 2 anni, ma può anche essere rinnovata con rabbocchi a seconda delle necessità;
- decapaggio: l'acqua è usata per diluire l'acido cloridrico; viene effettuato un rabbocco occasionale di acido e acqua quando il tenore di ferro aumenta e quello di acido diminuisce oltre una soglia stabilita;
- lavaggio: l'acqua utilizzata in questa fase viene riciclata ed utilizzata per preparare bagni freschi di decapaggio;
- flussaggio: si utilizzano soluzioni acquose che vengono rigenerate in continuo in un impianto dedicato.

Inoltre, l'acqua è impiegata come vettore termico per il riscaldamento delle vasche dei liquidi.

L'utilizzo tecnologico principale è quello relativo alla rigenerazione della vasca di lavaggio, quando la soluzione si è concentrata in HCl. In questo caso, la soluzione esaurita non viene scaricata, ma completamente riutilizzata per diluire l'acido nelle vasche di decapaggio.

Presso il complesso IPPC **non** sono presenti scarichi di acque reflue industriali.

Durante il periodo di vigenza dell'AIA, in relazione alla costruzione del nuovo capannone, la ditta ha realizzato una nuova rete di raccolta e trattamento delle acque reflue domestiche completa di sistema di trattamento costituito da fossa Imhoff e filtro anaerobico (integrati in impianto monoblocco), in sostituzione della rete precedente, con scarico nel Rio Carmagnotta.

In merito alle acque meteoriche di dilavamento, in seguito al carteggio intercorso con l'Autorità competente, nel corso della vigenza dell'AIA, la Ditta ha predisposto un **nuovo piano di prevenzione e di gestione** di cui al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i. (documentazione allegata alla nota prot. n. 06/2013 del 06/02/2013 della ditta ZINCA 2 S.r.l., trasmessa allo Sportello Unico del Comune di Caramagna Piemonte).

In proposito, nel corso dell'istruttoria per il riesame dell'AIA, è stato altresì precisato che:

- le acque di falda che, durante eventi meteorici consistenti, possono in alcuni casi infiltrarsi nelle vasche in cemento armato della zona di carico materiale in attesa di avvio al decapaggio, sono riutilizzate per il rabbocco delle vasche di decapaggio; eventuali acque che non fossero utilizzabili a tal fine saranno smaltite come rifiuto e, pertanto, viene esclusa l'ipotesi del recapito delle stesse nella rete di allontanamento delle acque meteoriche;
- per meglio trattenere gli ossidi di ferro eventualmente trascinati dalle acque di dilavamento meteorico, l'azienda ha previsto la realizzazione di un pozzetto immediatamente a monte del punto di rilascio delle acque meteoriche di stabilimento; tale pozzetto sarà a doppio stadio e consentirà di sedimentare ulteriormente l'eventuale trascinamento (il Gestore procederà a calendarizzare la pulizia periodica del pozzetto);
- eventuali reflui o colaticci dell'impianto di pressatura dei fanghi vengono allontanati come rifiuti.

### Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti prodotti è effettuata in regime di "deposito temporaneo" e, pertanto, dovrà essere condotta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per il conferimento a terzi dei rifiuti prodotti, si rammentano gli obblighi relativi alla caratterizzazione dei medesimi in funzione della destinazione finale (DM 5/2/98 e/o DM 12/6/2002 se destinati ad impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs 152/06 s.m.i. per il recupero; norme tecniche specifiche per tipologia di rifiuto e/o di impianto se inviati a smaltimento finale - es. discarica - autorizzati ai sensi dell'art. 208 del citato D.Lgs 152/06 s.m.i.) e sempre in osservanza alle prescrizioni a cui sono altresì assoggettati gli impianti destinatari.

### Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

Il Gestore comunica che il personale è formato con corsi biennali

Il Gestore comunica che l'impianto non è soggetto al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. in quanto la lavorazione non rientra nell'Allegato A del decreto e quindi non è definibile come "sottosoglia" ed, inoltre, le quantità di sostanze pericolose di cui al D.Lgs. 334/99 sono in quantità inferiori alle soglie previste nell'allegato 1 dello stesso.

Per quanto riguarda l'applicazione della normativa ATEX sulle atmosfere esplosive di cui al D.Lgs. 81/2008, l'azienda dichiara di aver condotto le necessarie valutazioni e precisa che dalla valutazione dei rischi, è emerso che le attività svolte nell'ambito delle normali condizioni di lavoro non danno di per sé origine ad atmosfere esplosive; è presente la linea di adduzione e distribuzione del gas metano che serve il forno di zincatura e una caldaia che, in corrispondenza delle rampe di sicurezza gas, rientra nella valutazione ATEX .

E' presente un serbatoio interrato di gasolio per il riscaldamento della palazzina uffici ed alloggio custode.

# Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

## **Confronto con le MTD**

Non sono intercorse variazioni al ciclo produttivo tali da necessitare nuovamente il confronto con le MTD.

## **Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA**

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, in sede di Conferenza di Servizi, ha relazionato nel merito precisando, tra l'altro, che:

- per quanto riguarda le prestazioni energetiche realizzate dall'attività produttiva in esame, il Gestore ha registrato un sensibile incremento nei consumi specifici di energia termica ed elettrica tra il 2008 e il 2012 (da 24,5 a 38,9 KWhe/t e da 228.1 a 312.2 KWht/t), in parte attribuibili alla forte contrazione produttiva verificatasi a partire dal 2008. Il Gestore ha installato un recuperatore termico sui fumi della zincatura, tale intervento risulta condiviso ed allineato ai dettami delle Migliori tecniche Disponibili del settore;
- il comparto emissioni in atmosfera non costituisce un elemento di particolare criticità ambientale ed i limiti assegnati sono rispettati;
- l'utilizzo della risorsa idrica è stato decisamente più contenuto e costante negli anni 2007 – 2011, con un'ulteriore riduzione nel 2012;
- la documentazione d'impatto acustico presentata è adeguata a fornire assicurazione che l'impianto acustico dell'attività rientrerà nei limiti della normativa vigente.

Il Dipartimento provinciale Arpa di Cuneo ritiene che l'impianto possa continuare a dimostrare l'allineamento alle prestazioni associate alle migliori tecniche disponibili del settore specifico.

## **Quadri emissivi, limiti e prescrizioni**

### **Ciclo produttivo**

#### **Prescrizioni**

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. è prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
4. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

*Allegato 1 – pag. 6*

5. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza per il rilascio e a quella per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
6. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
7. i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
8. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, anche attraverso un sistema di reperibilità;
9. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
10. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
11. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
13. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9 quinquies lett. b), c) e d) se è stata presentata la relazione di riferimento, in caso contrario ci si deve riferire alla lett. e) stesso comma;
14. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

## ***Uso dell'energia***

### **Prescrizioni**

1. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
2. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per pompe e ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

*Allegato 1 – pag. 7*

## Emissioni in atmosfera

### Quadro emissivo e limiti di emissione

SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	DURATA (ore/g)	FREQUENZA	T(°C)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		DIAMETRO CAMINO O LATI SEZIONE (m O mXm)	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO
							CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
1	Caldaia a metano di riscaldamento vasche di sgrassaggio, decappaggio, lavaggio e flussaggio da 345 kW	-	24	CONT	-	NOx CO Polveri	150 100 5	-	0,2	9	-
2 (1)	6 bruciatori a metano di riscaldamento vasca zincatura e preriscaldamento pezzi da 2400 kW complessivi + bruciatore aggiuntivo da 879 kW – potenza totale 3279 kW	4000	24	CONT	-	NOx CO Polveri	150 100 5	-	0,6	13,3	-
3	Aspirazione fumi dalla vasca di zincatura	90000	16	DISC	48	Polveri Cloro e suoi composti (come HCl) HF NH3 Zn Cd Hg As+Pb+Cr+ +Cu +Ni	5 10 1 5 0,5 0,05 0,05 0,5	0,45 0,90 - 0,45 - - -	1,7	13	Filtro a tessuto

(1) i limiti sono riferiti al 3% di ossigeno libero nei fumi anidri

## Prescrizioni

1. i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissivo del presente allegato;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
4. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata **entro 8 ore** alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
5. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
6. per i punti di emissione nuovi o modificati, che verranno attivati dopo la notifica del provvedimento di riesame dell'AIA, l'Impresa deve comunicare – per il tramite del SUAP – al Sindaco, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
7. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
8. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
9. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia;

*Allegato 1 – pag. 9*



## Monitoraggi periodici

10. per quanto concerne il punto di emissione n. 1, l'azienda deve effettuare il primo autocontrollo entro un anno dalla notifica del provvedimento, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni. Da tale data decorre la periodicità per i successivi autocontrolli;
11. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni, con periodicità triennale per i punti n.1-2, annuale per il n. 3;
12. con riferimento ai punti di emissione nuovi o modificati, che verranno attivati dopo la notifica del provvedimento di riesame dell'AIA, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissivo. Per tali camini, la periodicità di monitoraggio decorre dalla data di effettuazione di tale autocontrollo;
13. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui ai punti precedenti;
14. l'Impresa deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli effettuati alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune, allegando i certificati di analisi firmati da tecnico abilitato, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
15. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988); Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
16. deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistic>.

## Scarichi acque reflue

N° Scarico finale <sup>1</sup>	Scarico parziale <sup>2</sup>	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore <sup>3</sup>	Volume medio annuo scaricato		Impianti/-fasi di trattamento	Limiti di scarico	
					anno di riferimento	Portata media			
						m <sup>3</sup> /g			m <sup>3</sup> /a
S1	-	Servizi igienici e mensa	Saltuario	AS Rio Carmagnotta	2012	-	3000	Si (fossa Imhoff e filtro anaerobico)	Allegato 1, L.R. 13/90 e s.m.i

Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i..

<sup>1</sup> Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo. Numerazione corrispondente alle tavole planimetriche agli atti.

<sup>2</sup> T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

<sup>3</sup> Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

## **Prescrizioni**

1. devono essere rispettate le specifiche progettuali, le modalità operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrastano sostanzialmente con le seguenti prescrizioni;
2. deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
3. è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
4. è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo dei reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche impartite dalle autorità sanitarie locali;
6. tutte le prescrizioni previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
7. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore;
8. si considera, altresì, vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato;

## **Prescrizioni specifiche per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche**

1. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta, con specifico riferimento agli elaborati allegati alla nota prot. n. 06/2013 del 06/02/2013 della ditta ZINCA 2 S.r.l., trasmessa allo Sportello Unico del Comune di Caramagna Piemonte, ed alle successive integrazioni di cui alla nota dell'azienda medesima, prot. n. 1/2014 del 22/01/2014;
2. è vietata l'immissione, nella rete di allontanamento delle acque meteoriche, delle acque di falda che, durante eventi meteorici consistenti, possano in alcuni casi infiltrarsi nelle vasche in cemento armato a servizio della zona di carico materiale, in attesa di avvio al decapaggio e che non sono state riutilizzate come acqua di rabbocco delle vasche di decapaggio;
3. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
4. i sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia; in particolare, deve essere predisposta e tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo una procedura di pulizia del pozzetto a doppio stadio posto immediatamente a monte del punto di rilascio delle acque meteoriche di stabilimento;
5. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

## **Emissione sonora**

### **Quadro emissivo di riferimento**

Per i limiti di emissione ed immissione si faccia riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997 nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, la ditta si considera rientrante nella definizione di impianto a ciclo produttivo continuo di cui all'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

### **Prescrizioni**

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno (nel caso in cui l'azienda riprenda a produrre dalle 22.00 alle 6.00). I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche, nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di riesame.  
Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere trasmessi, unitamente all'istanza di riesame, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, nonché conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo;
3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal PCA, causati dall'autorità autorizzata con il presente provvedimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



## **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Riesame con valenza di rinnovo

**ZINCA 2 SRL – CARAMAGNA PIEMONTE**

**ALLEGATO TECNICO 2**

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO</b>	<b>4</b>
<b>COMPARTO: PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA</b>	<b>5</b>
<b>COMPARTO: EMISSIONI SONORE</b>	<b>5</b>
<b>COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>	<b>6</b>
<b>COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI</b>	<b>7</b>
<b>COMPARTO: RIFIUTI</b>	<b>7</b>
<b>COMPARTO: PROTEZIONE SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE</b>	<b>8</b>
<b>COMPARTO: PROTEZIONE SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE (CONTINUA)</b>	<b>9</b>
<b>CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE</b>	<b>9</b>

## PREMESSA

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
  - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
  - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
  - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
  - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.

5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

## COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Tutte le materie prime in ingresso e tutte le sostanze pericolose	Misura diretta discontinua	kg	Pesatura	Vari a seconda del prodotto	In funzione della frequenza di approvvigionamento	Pesatura del materiale in ingresso e relativa registrazione. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Corretto esercizio delle varie fasi di processo	Varie	varie	Metodo interno	Intera linea di produzione (sgrassaggio, decapaggio, lavaggio, flussaggio, essiccazione e preriscaldamento, zincatura)	Controllo funzionalità generale: giornaliero	Dati (eventuali) conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Temperatura	Misura diretta	°C	Metodo interno	Vasche adibite alle fasi di decapaggio	Mensile	Misurazioni ed analisi effettuate <b>internamente al complesso IPPC</b> . Invio dati di riepilogo annuale agli enti competenti. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Acido cloridrico (HCl) in soluzione	Misura discontinua	g/l				
Ferro (Fe <sup>++</sup> ) in soluzione		oppure mg/l				
Corretto funzionamento termocoppie decapaggio	-	-	Metodo interno	Termocoppie di regolazione della temperature dei bagni di decapaggio	Settimanale	Dati (eventuali) conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.



### COMPARTO: PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica da rete fissa	Riepilogo consumi: mensile	Invio dati di riepilogo annuale agli enti competenti. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Consumo di metano	Misura diretta continua	m <sup>3</sup>	Lettura contatore	Punto di consegna metano da rete di distribuzione	Riepilogo consumi: mensile	Effettuare la ripartizione dei consumi tra le principali utenze (caldaia a tubi di fumo e bruciatori della vasca dello zinco). Invio dati di riepilogo annuale agli enti competenti.
Consumo di energia termica	Calcolo sulla base dei consumi di metano	MWh	-	-	Riepilogo consumi: mensile	Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Consumo specifico di energia per tonnellata di acciaio zincato	Calcoli sulla base dei parametri operativi	KW <sub>t</sub> /h/t KW <sub>e</sub> /h/t	-	-	Annuale	Effettuare la ripartizione dei consumi specifici tra l'energia elettrica e quella termica. Invio dati di riepilogo annuale agli enti competenti. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

### COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	Nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di riesame.	Da trasmettere alla Provincia unitamente all'istanza di riesame.
Livelli di immissione						

### COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	Rif.: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte V, art. 271 e All. VI; DM 31/01/2005 (*)	3	annuale	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti.
Cloro e suoi composti (come HCl)						
HF						
NH <sub>3</sub>						
Zn						
Cd						
Hg						
As+Pb+Cr+ +Cu +Ni						
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>				
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		1-2	triennale	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti.
NO <sub>x</sub>	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>				

(\*)fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: "... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti".

### COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m <sup>3</sup>	Lettura misuratore	Mandata del pozzo	Riepilogo consumi: mensile	Invio dati di riepilogo annuale agli enti competenti. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

### COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Caratterizzazione dei rifiuti conferiti fuori sito	Misura diretta discontinua	n.a.	<p>Le determinazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto devono essere eseguite:</p> <p>- <b>se conferiti a impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs152/06 e smi</b> , in ossequio ai disposti dall'art. 8 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. e/o dell'art. 7 del D.M. 12.06.2002, n. 161, a seconda della destinazione e classificazione del rifiuto (pericoloso o non pericoloso) ;</p> <p>- <b>se conferiti a impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi</b> sulla base delle disposizioni impartite dalle norme tecniche relative alle specifiche operazioni di recupero-smaltimento (es. D.M. 27.09.2010; D.Lgs 152/06 titolo 3-bis ecc. )</p> <p><u>sempre</u> nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorizzazioni e/o iscrizioni rilasciate in capo agli impianti di destinazione.</p>	
Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m <sup>3</sup>	1 volta / anno	

## COMPARTO: PROTEZIONE SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Modalità di stoccaggio/deposito di materie prime, prodotti finiti, rifiuti e sostanze pericolose	-	-	-	Piazzali esterni e luoghi di stoccaggio/deposito di materie prime, prodotti finiti, rifiuti e sostanze pericolose	Settimanale	Verifica corretto stoccaggio.
pH	Misura discontinua		Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	pozzo aziendale + almeno 2 piezometri	Annuale	Registrazione e invio agli enti competenti unitamente alla relazione annuale. Dati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Ossidabilità	Misura discontinua	mg/l O2				
Azoto ammoniacale	Misura discontinua	mg/l				
Azoto nitrico						
Azoto nitroso						
Fosforo totale						
Cloruri						
Fluoruri						
Solfati						
Alluminio	Misura discontinua	microg/l				
Cadmio						
Cromo totale						
Ferro						
Nichel						
Piombo						
Rame						
Zinco						
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)						

### COMPARTO: PROTEZIONE SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE (continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Esecuzione prove di tenuta del serbatoio	Misura diretta discontinua	-	A cura ditta specializzata	Serbatoio interrato del gasolio per riscaldamento (palazzina uffici)	Biennale (ogni due anni a decorrere dalla data dell'ultimo controllo)	Invio rapporto di prova agli enti competenti, con le risultanze del Piano di monitoraggio e controllo. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

### CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	2 volte durante la vigenza dell'AIA
EMISSIONI	Metalli, cloruri, polveri, portata	3	2 volte durante la vigenza dell'AIA